



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 6 marzo 2018*

*composta dai Magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *“...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”*;

ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelfranco Veneto (TV);

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 13/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

#### FATTO

Dall’esame delle relazioni sul Rendiconto 2015 e sul Bilancio di previsione 2016/2018 del Comune di Castelfranco Veneto (TV), redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, è emerso quanto segue:

1. criticità in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di parte corrente con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e con l’utilizzo di entrate non ricorrenti;
2. perplessità sull’effettiva composizione del risultato di amministrazione disponibile al

31/12/2015 in ordine alla non adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), nonché alla mancata costituzione del Fondo per contenziosi e del Fondo per perdite società partecipate;

3. criticità nella gestione dei residui, con particolare riferimento all'operazione di riaccertamento straordinario;
4. omissione del prospetto sul rapporto tempestività dei pagamenti;
5. chiusura in perdita di organismi partecipati.

Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta prot. n. 13045 dell'11 dicembre 2017, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, in cui si chiedevano chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in merito alle suddette criticità.

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. n. 2081 del 15 gennaio 2018, acquisita al prot. CdC n. 169 del 15 gennaio 2018, i chiarimenti richiesti.

All'esito della suddetta risposta, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione regionale di controllo per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame delle relazioni.

#### DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti*

*interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).*

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “*Questionario*”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 e al Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Castelfranco Veneto (TV), che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio sfociato nell'apposita richiesta di chiarimenti ed integrazioni alla quale è stato fornito riscontro, la Sezione, pur tenendo in

debita considerazione quanto rappresentato e precisato dall'Ente, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

### **Equilibri di bilancio**

Dall'esame del questionario sul Rendiconto dell'esercizio 2015 è emerso un risultato della gestione di competenza, derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011, negativo per € 4.913.842,96, in netto peggioramento rispetto agli esercizi precedenti. Inoltre, si è potuto constatare come determinante ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in particolare dell'equilibrio di parte corrente, sia stato l'utilizzo di entrate aventi carattere non ripetitivo quali il contributo per il rilascio permesso di costruire e le sanzioni per violazione al codice della strada nonché dell'applicazione dell'intera quota di avanzo di amministrazione disponibile alla data dell'1/1/2015, come determinata a seguito del riaccertamento straordinario.

Si rileva, altresì, che la precarietà degli equilibri correnti è emersa anche dall'analisi della relazione relativa al Bilancio di previsione 2016-2018 da cui si rileva che l'equilibrio di parte corrente è stato garantito grazie alla previsione di consistenti entrate straordinarie la cui aleatorietà è stata messa in evidenza dallo stesso Organo di revisione nella Relazione allegata al medesimo bilancio previsionale.

Pur preso atto, dalla risposta fornita dall'Organo di revisione dell'Ente che *“conferma che pur continuando nell'applicazione delle sopra citate voci (permessi di costruire e sanzioni del Codice della strada) alla parte corrente l'ente ha mantenuto e continua a mantenere una situazione di equilibrio nella parte corrente”*, tuttavia, è necessario richiamare l'attenzione del Comune sulla imprescindibile esigenza di preservare gli equilibri di parte corrente con entrate stabili e non aventi carattere di eccezionalità. Va ricordato, infatti, che principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari.

Occorre, inoltre, osservare che il principio della prudenza, il quale deve trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio, esige che nel documento di previsione debbano essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato. Va da sé che valutazioni prudenziali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, richiedono, nella formazione degli equilibri di parte corrente, ampie cautele ove si intenda fare ricorso a entrate non aventi carattere ripetitivo, le quali, oltre che fondarsi su stime attendibili, dovrebbero essere correlate a spese aventi le medesime caratteristiche, a spese cioè una tantum o comunque discrezionali e quindi comprimibili. Tale principio deve essere garantito anche in sede di redazione del bilancio consuntivo.

Il Comune di Castelfranco Veneto, viceversa, utilizza proventi derivanti da contributi per il rilascio permesso di costruire e le sanzioni per violazione al codice della strada per potere raggiungere l'equilibrio di parte corrente. Tali entrate, come è noto, rivestono natura aleatoria con riferimento sia all'*an* e che al *quantum*.

La Sezione non può esimersi dall'evidenziare il rischio generato dal finanziamento di

spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria. Infatti ciò potrebbe profilare seri pericoli per i futuri equilibri di bilancio, pertanto raccomanda all'Amministrazione, per i futuri esercizi di impiegare risorse aventi natura aleatoria per il solo finanziamento di spese aventi le medesime caratteristiche.

### **Composizione del risultato di amministrazione ed accantonamento ai Fondi rischi**

Il risultato di amministrazione ammontava, alla data del 31/12/2015, ad € 974.144,60 e, tenuto conto dei vincoli e degli accantonamenti, la parte disponibile risultava pari a zero.

A tal proposito, con riferimento alla parte accantonata del risultato di amministrazione, la Sezione evidenziava delle perplessità in merito all'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (pari a € 467.984,76), ed all'assenza di altri accantonamenti quali quelli al fondo contenzioso ed al fondo rischi per perdite nelle società partecipate, rilievi quest'ultimi evidenziati anche dall'Organo di revisione nella relazione allegata al Rendiconto dell'esercizio 2015. Inoltre, per quanto riguarda la parte vincolata, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito all'assenza dell'indicazione di alcuni vincoli rilevati invece in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

In esito alla richiesta della Sezione, il Comune ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti, precisando, tra l'altro, che il risultato di amministrazione *“è stato prudenzialmente totalmente vincolato al fine di non consentire un diverso utilizzo ad incremento della parte corrente già comunque in sofferenza per le motivazioni riportate al punto precedente. Pertanto, le somme non destinate a vincoli per investimento sono state fatte confluire a FCDE anche se si sarebbe potuto considerarle per una parte disponibile e quindi libera”*.

I chiarimenti forniti, tuttavia, non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

In merito, quindi, alla determinazione del risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2015, caratterizzata dall'assenza/inadeguatezza di accantonamenti, con la conseguente valorizzazione di un risultato di amministrazione non effettivo e veritiero (in questo caso nullo), questa Sezione non può che rilevarne la non conformità alle disposizioni vigenti ed al principio di veridicità del bilancio, che impone la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione e delle relative risultanze finali. Peraltro va anche segnalato, in considerazione della continuità tra gli esercizi finanziari, che la non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione nel rendiconto dell'esercizio, è suscettibile di ripercussioni anche sugli esercizi successivi, qualora ad essa corrisponda un'altrettanto non corretta rappresentazione dei vincoli e degli accantonamenti nel bilancio di previsione.

### **Gestione dei residui**

Dall'analisi del questionario sul Rendiconto, è emerso, altresì, che nel corso del 2015 sono stati eliminati residui attivi per un importo complessivo di € 2.222.386,69 (costituiti interamente da crediti insussistenti) e residui passivi per € 9.904.686,38. Considerato che in sede di riaccertamento straordinario risultavano essere stati cancellati residui attivi per complessivi € 485.728,34 e residui passivi per € 8.396.206,39 è stato chiesto all'Amministrazione comunale di dettagliare le cancellazioni dei residui intervenute

successivamente al riaccertamento straordinario differenziando le cancellazioni definitive dalle reimputazioni agli esercizi successivi. Inoltre, è stata rilevata, sempre alla data del 31/12/2015, una elevata incidenza dei residui, sia attivi che passivi, situazione anomala in un'ottica di contabilità armonizzata; in particolare, per quanto riguarda i residui attivi si è riscontrata una alta concentrazione di residui "vetusti".

Va peraltro rilevato che questa Sezione, già con delibera n. 562/2017/PRSE, emanata a seguito dell'esame del questionario sul Rendiconto 2014, aveva evidenziato delle perplessità in ordine alla gestione dei residui rilevando come *"... dalla delibera della Giunta con la quale sono state approvate le risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinario, sono emerse delle criticità relative al mantenimento di buona parte dei residui attivi, nonostante la relativa gestione, nel 2014 ed anche negli esercizi precedenti, avesse accusato problematiche relative all'accumulo di residui attivi vetusti ed un tasso di smaltimento non soddisfacente. Ciò, tra l'altro, ha determinato un incremento del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 rispetto a quello accertato al 31.12.2014"*.

I chiarimenti forniti sul punto dal Comune non hanno consentito il superamento dei rilievi formulati, anzi sembrano confermare le perplessità manifestate dalla Sezione in ordine all'operazione di riaccertamento straordinario, in particolare quando l'Ente afferma *".... preme sottolineare che la redazione del Rendiconto 2015 è stata effettuata da soggetti incaricati della responsabilità del servizio Finanziario a partire dal gennaio 2016, a seguito di una riorganizzazione interna all'Ente. Pertanto, gli stessi, considerata la difficoltà e la complessità di reperire la necessaria documentazione a supporto e considerato il nuovo complesso contesto normativo, hanno proceduto riconsiderando ex novo la precedente impostazione effettuata per la revisione straordinaria dei residui. Dall'ulteriore verifica della conservazione dei residui e della composizione del FPV, si sono riallocate le poste in modo coerente rispetto alle documentazioni analizzate agli atti e secondo le indicazioni dei responsabili dei vari Settori nonché dai cronoprogrammi delle opere pubbliche così come indicati dai responsabili"*.

Benché le considerazioni espresse sulla gestione dei residui siano riferite ad un periodo storico ormai trascorso, tenuto anche conto del rilevante cambiamento imposto dall'entrata a regime del principio della competenza finanziaria potenziata, la Sezione richiama l'attenzione sul rigoroso rispetto delle condizioni di conservazione dei residui alla luce dei nuovi principi contabili armonizzati e si riserva più approfondite verifiche in sede di controllo degli esercizi futuri.

### **Omesso prospetto rapporto tempestività dei pagamenti**

L'Organo di revisione ha dichiarato che l'Ente non ha allegato al Rendiconto dell'esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 né ha dato contezza dell'indicatore annuale della tempestività di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

L'Ente, a seguito dei chiarimenti richiesti sul punto dalla Sezione, nel confermare che non è stato prodotto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuato dopo la scadenza dei termini previsti dal d. lgs. 231/2002, dichiara

che *“l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è stato prodotto in data 21 gennaio 2016 e pubblicato sul sito del comune”* e che tale indicatore è risultato pari a 40,79 giorni.

Il Collegio, pur prendendo atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del comune, non può esimersi dal segnalare l'importanza delle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 in merito all'obbligo dell'allegazione al Rendiconto del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, inadempimento sul quale è necessario che l'Ente intervenga, sempre che non lo abbia già fatto, negli esercizi successivi.

### **Gestione organismi partecipati**

Dalle risultanze istruttorie riguardanti gli organismi partecipati, si è osservata la chiusura in perdita, nell'esercizio 2015, per € 2.624.595, dell'Azienda per l'edilizia economica e popolare di Castelfranco Veneto (AEEP), partecipata interamente dal Comune.

A seguito della richiesta di aggiornamenti in merito alla preoccupante situazione della partecipata, segnalata anche dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2015, e alla mancata previsione in bilancio di un adeguato accantonamento a copertura delle potenziali perdite, l'Organo di revisione confermava che *“le informazioni che emergono dal bilancio dell'AEEP dell'anno 2015 evidenziano la cronica difficoltà dell'Azienda di creare cash flow in assenza di alienazioni immobiliari”*. Evidenziava, inoltre, che il pesante risultato negativo traeva origine da un investimento risalente al 2005/2006 *“quando l'azienda ha ottenuto un'apertura di credito finalizzata all'acquisto e ristrutturazione di un compendio ... che sarebbe dovuto essere oggetto di trasformazione edilizia con la realizzazione di alloggi con finalità sociali”* e che questa difficoltà finanziaria strutturale si è acuita in modo significativo nel corso del 2015 a causa del rientro delle esposizioni bancarie. Successivamente, *“... nell'ottobre 2017 si è addivenuti a estinguere la pesante situazione finanziaria che l'AEEP aveva accumulato, grazie all'alienazione con bando di gara del compendio immobiliare ad un soggetto privato. L'intero ricavato è stato utilizzato per estinguere il debito nei confronti dell'Istituto di credito e pertanto il bilancio 2017 dell'AEEP tornerà a chiudere con un risultato di amministrazione positivo”*.

Per quanto riguarda il mancato accantonamento di un apposito fondo finalizzato alla copertura di potenziali perdite, l'Ente precisava di non aver provveduto ad alcun accantonamento specifico *“in quanto, l'AEEP — Azienda Speciale — con la sua dotazione finanziaria del patrimonio netto accantonato nel tempo, ha consentito di ripianare le perdite al proprio interno attingendo direttamente dalle riserve ordinarie e straordinarie presenti a bilancio”*. L'Organo di revisione, infine, precisava che *“... valuterà le risultanze del bilancio chiuso al 2017 della società partecipata e gli effetti dell'operazione di vendita conclusa nell'esercizio per esprimere un proprio giudizio in merito ad accantonamenti da effettuare a copertura delle potenziali perdite”*.

In considerazione delle rilevanti perdite conseguite dalla partecipata AEEP, detenuta totalmente dal Comune di Castelfranco Veneto e, quindi, suscettibile maggiormente di incidere sui bilanci dell'Ente, seppur dalla risposta istruttoria sembra emergere che l'Ente

non abbia subito ripercussioni sui propri equilibri e che la situazione critica sembra ormai superata, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, pur se consentito attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Corre, pertanto, l'obbligo di richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di esercitare costantemente quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici. La Sezione ritenendo che la presenza di partecipazioni ad enti che abbiano evidenziato una perdita così rilevante, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento della partecipata proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio del Comune. Si ricorda, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Per quanto riguarda, infine, il fondo rischi per perdite delle società partecipate si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che, seppur il mancato accantonamento, nel caso in esame, sembra giustificato dall'avvenuto ripiano delle perdite con l'utilizzo di risorse proprie della partecipata, il fondo di cui all'art. 1, commi 550, 551 e 552, della L. 147/2013 (cfr. art. 21, d.lgs. 175/2016), la cui funzione consiste nel preservare le finanze pubbliche da ripercussioni negative derivanti da obblighi di ripiano delle perdite di esercizio delle società partecipate sulla base dell'andamento dei risultati di esercizio pregressi, non è da confondersi con l'esigenza di accantonare ulteriori risorse per fronteggiare un distinto rischio di ulteriori esborsi derivanti da fatti non ripetitivi e non strutturali della gestione del soggetto partecipato.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato e nel raccomandare a codesta Amministrazione di perseguire nell'attività di attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, la Sezione ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione degli obblighi sopra richiamati ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori

#### PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Castelfranco Veneto (TV), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- rileva una situazione di fragilità degli equilibri di bilancio in relazione ai fattori di criticità sopra indicati, ed in particolare per l'utilizzo reiterato, ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente, di entrate aventi natura non ricorrente nonché dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione ed alla corretta rappresentazione degli accantonamenti e dei vincoli, raccomanda all'amministrazione comunale di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di armonizzazione contabile, valutando, in particolare, la necessità di provvedere alla costituzione dei fondi per i contenziosi e per le perdite degli organismi partecipati nonché di monitorare costantemente l'adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione;
- richiama l'Amministrazione comunale al rigoroso rispetto delle condizioni di conservazione dei residui alla luce dei principi contabili armonizzati e di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente la gestione dei residui;
- invita l'Amministrazione comunale a prestare osservanza a tutte le disposizioni finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti, ponendo in essere gli adempimenti dalle stesse previsti;
- invita l'Amministrazione comunale a vigilare sulla partecipata Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare (AEPP), valutando attentamente le scelte di *governance*, al fine di preservarne gli equilibri futuri.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelfranco Veneto (TV) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2018.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Amedeo Bianchi

F.to Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 28 novembre 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Letizia Rossini